

Assicurazione multirischi per le imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: My Business

Documento realizzato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato#scrollmenu>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Per la sezione **INCENDIO** sono previste le seguenti *garanzie facoltative (a pagamento)* valide per i pacchetti *Base* e *Plus*:

✓ **merci in refrigerazione:** indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione causati da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita di fluido frigorigeno, o guasti accidentali nell'impianto frigorifero, inclusi guasti nei dispositivi di controllo, sicurezza e nei sistemi di energia elettrica e acqua pertinenti; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci trasportate:** indennizza danni materiali e diretti al macchinario, all'attrezzatura e alle merci durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi Addetti, per effetto di Incendio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; ✓ **aumento periodico merci:** è possibile aumentare la somma assicurata per il contenuto solo per le merci e per i soli mesi espressamente indicati in polizza.

Garanzie facoltative (a pagamento) e specifiche per tipologia di attività nei pacchetti Base e Plus:

✓ **fustelle farmaceutiche:** sono indennizzati i danni alle fustelle farmaceutiche a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

Sezione **FURTO** ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti *garanzie sempre operanti*:

✓ **valori e denaro all'interno di mezzi di custodia:** indennizza i danni di furto, rapina, estorsione, tentati o consumati, a valori e denaro riposti nei mezzi di custodia all'interno dell'ubicazione dichiarata nella scheda di polizza; ✓ **valori e denaro fuori dai mezzi di custodia:** indennizza i danni di furto, rapina, estorsione, tentati o consumati, a valori e denaro ovunque posti all'interno dei locali dell'ubicazione dichiarata nella scheda di polizza; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci temporaneamente presso Ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza:** indennizza i danni materiali e diretti al macchinario, all'attrezzatura o alle merci, in conseguenza di sinistro indennizzabile quando gli stessi si trovino temporaneamente presso terzi – inclusa l'abitazione dell'Assicurato – per deposito, lavorazione, esposizione, mostre o fiere, inclusi eventi dimostrativi o promozionali; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci all'aperto:** indennizza i danni di furto, tentato o consumato, a macchinario, attrezzatura e merci, anche quando posti all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.

Sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):

✓ **portavalori:** indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o scippo di valori e denaro appartenenti all'Assicurato, ai suoi familiari o addetti incaricati, durante il trasporto al di fuori dell'ubicazione assicurata verso il domicilio dell'Assicurato, banche, fornitori o clienti, e viceversa; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci trasportate:** indennizza i danni materiali e diretti al macchinario, all'attrezzatura e alle merci durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi addetti, a seguito di furto conseguente a sottrazione dell'intero veicolo perpetrata con rottura, scasso o effrazione del veicolo stesso, rapina o estorsione; ✓ **merci in distributori automatici o vetrinette esterne:** indennizza i danni di furto, tentato o consumato, a merci dentro distributori automatici o accettatori esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l'attività, purché all'interno dell'ubicazione assicurata e saldamente fissati al suolo e merci esposte in vetrinette esterne, anche amovibili; ✓ **fustelle farmaceutiche:** indennizza i danni di furto, rapina o estorsione di fustelle farmaceutiche.

Franchigia di sezione: in questo caso, incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.

Per la sezione **RESPONSABILITA' CIVILE** ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti *estensioni di garanzia sempre operanti*:

✓ **Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro:** comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, durante lo svolgimento delle loro mansioni; ✓ **impiego di veicoli:** comprende la responsabilità civile dell'Assicurato da: uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore; proprietà ed uso di macchinari e attrezzature, anche semoventi, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci (quali muletti, carrelli e/o simili); committenza, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti; ✓ **cessione di lavori in subappalto:** nel caso in cui il fatturato annuo derivante dai lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato non superi la percentuale del 30% del totale, l'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori o dai prestatori di opere o di servizi, mentre eseguono le attività per conto dell'Assicurato stesso; ✓ **attività presso terzi:** comprende la Responsabilità Civile derivante per i danni conseguenti allo svolgimento presso terzi dell'attività dichiarata; ✓ **interruzione o sospensione di attività di terzi:** comprende la Responsabilità Civile per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, di servizi o professionali di terzi; ✓ **somministrazione e vendita di prodotti** (esclusi

prodotti farmaceutici e galenici): comprende danni da smercio cagionati dai prodotti somministrati o venduti; ✓ **danni a mezzi sotto carico e scarico:** comprende i danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):

✓ **garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati:** la copertura può essere limitata, con una riduzione di premio, alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati. In tal caso non operano le "Estensioni di garanzia sempre operanti"; ✓ **danni da inquinamento accidentale:** l'assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi o condutture; ✓ **malattie professionali:** la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale passato in giudicato; ✓ **danni a cose di terzi movimentate:** l'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito del Perimetro Aziendale o presso terzi; ✓ **Responsabilità Civile Postuma:** l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato come installatore, manutentore o riparatore di impianti, opere e cose inerenti l'attività dichiarata, anche se non installati da lui. Copre i danni a terzi, compresi i committenti, derivanti da impianti, opere o cose stesse montate, installate o sottoposti a manutenzione, riparazione o modifica, causati da errori o difetti di esecuzione dopo il completamento dei lavori; ✓ **smercio di preparati farmaceutici:** l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dallo smercio dei prodotti somministrati o venduti ed opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione; ✓ **attività stagionale:** con l'acquisto di questa garanzia, l'Assicurato potrà avvalersi di ulteriori addetti dichiarati in scheda di polizza, per un numero massimo di 10 addetti e per un periodo massimo di 6 mesi per periodo assicurativo, senza superare i 20 addetti totali. L'estensione opera sia per l'assicurazione R.C.T. sia per l'assicurazione R.C.O.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per le sezioni **INCENDIO**, **FURTO** e **ASSISTENZA** non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Per la sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE** non sono considerati terzi i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione (ed in quanto tali non considerati terzi) tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Contraente/Assicurato e, quando questi non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ed altri soggetti ad essi legati da vincoli di parentela o affinità.
Per la sezione **DANNI ALL'AMBIENTE** l'assicurazione non copre: ✗ sanzioni e penali di qualunque natura. Inoltre: ✗ non sono considerati terzi gli Addetti che subiscano il danno durante la partecipazione all'Attività Dichiarata, il coniuge, genitori, figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine o convivente e, quando questi non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ed altri soggetti ad essi legati da vincoli di parentela o affinità, le società controllanti, controllate o collegate, gli amministratori delle stesse, le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").
Per la sezione **TUTELA LEGALE** non sono assicurati: ✗ compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; ✗ compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; ✗ compensi dell'avvocato domiciliatario, oltre il Massimale di Euro 3.000 per Sinistro; ✗ spese per l'indennità di trasferta; ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro; ✗ spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; ✗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia; ✗ multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; ✗ spese non concordate con ARAG; ✗ ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; ✗ spese recuperate dalla controparte.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per la sezione **INCENDIO** di seguito ulteriori esclusioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni:

Incendio: sono sempre esclusi i danni causati da: ! dolo del Contraente/Assicurato o di persone con lui conviventi legate da vincoli di parentela o di affinità ovvero, per le società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; ! esplosioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo; ! mufte, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, aria e suolo; ! utilizzo di reti informatiche, trasmissione elettronica di dati, installazione o modifica di software, attacchi informatici (virus, malware) e accesso non autorizzato ai sistemi; ! smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione, distruzione dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati; ! ordinanze o disposizioni di Autorità, Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, demolizione o il cambio d'uso di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature; ! smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ! scoppio alla macchina, attrezzatura o impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; ! semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine.

Rischio terzi da incendio: sono sempre esclusi i danni: ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo eccezioni; ! di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione od inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; ! a persone ed animali vivi.

Eventi sociopolitici: si intendono comunque esclusi: ! i danni di furto, rapina, estorsione, frode e truffa, malversazione e scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi; ! i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati; ! i danni da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico; ! i danni da imbrattamento e deturpamento di vetrine, saracinesche, espositori e muri esterni all'Ubicazione assicurata; ! i danni da alterazione di merci o prodotti in genere, conseguenti alla sospensione del lavoro; ! dispersione di liquidi ed altri prodotti contenuti in serbatoi, silos, vasche, cisterne e contenitori.

Eventi atmosferici: sono comunque esclusi i danni causati da: ! intasamento, trabocco, rottura o rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico; ! fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; ! formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana; ! gelo;

nonché quelli subiti da: ! strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno o plastica, gazebo, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e tutto il relativo contenuto, tende esterne frangisole non rigidamente e stabilmente fissate al fabbricato; ! contenuto all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, ad eccezione di macchinari ed attrezzature inamovibili che siano ideati per essere collocati all'aperto e destinati ad un uso esterno; ! recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli e simili installazioni esterne, insegne od antenne e simili installazioni esterne; ! lastre e manufatti in cemento amianto o comunque contenenti amianto; ! pannelli solari, termici e/o fotovoltaici che non siano installati sul tetto o saldamente ancorati a terra, oppure aventi data di collaudo superiore a 15 anni; ! crollo totale o parziale del tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei locali ed al contenuto; ! valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad esse conseguenti.

Acqua e liquidi: sono sempre esclusi i danni causati da: ! umidità, stillicidio ed infiltrazioni; ! corrosione, usura o vetustà; ! ruscelli ed accumuli esterni di acqua piovana o liquidi; ! rotture ad impianti non al servizio del fabbricato o del macchinario assicurato; ! **sono sempre esclusi i danni subiti da:** ! merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, quando le stesse per tipologia, dimensione o peso possano essere riposte su pallets, scaffalature, mensole e/o ripiani; ! **sono infine sempre escluse** le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Ricerca e riparazione della rottura: ! sono comunque escluse le spese derivanti dal maggior consumo causato dallo spargimento di acqua o dalla dispersione di gas, nonché quelle sostenute per adeguare gli impianti erogatori del gas alle normative tempo per tempo vigenti.

Fenomeno elettrico: sono esclusi i danni: ! dei quali debbano rispondere per legge o per contratto il fornitore od il produttore; ! dovuti ad usura, vetustà, logoramento, manomissione, uso improprio o carenza di manutenzione; ! verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; ! a tubi e valvole elettronici, a lampade ed altre fonti di luce, a

resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori; ! da perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso; ! da inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.

Lastre: sono esclusi i danni: ! da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché subiti da lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti; ! da operazioni di trasloco; ! da lavori, anche di rimozione, eseguiti sulle lastre o sui relativi supporti (incluso il mobilio su cui sono collocate), sostegni, intelaiature, cornici o serramenti; ! causati alle lastre da eventi atmosferici o da eventi sociopolitici e da atti vandalici o dolosi; ! da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro o lavori edili del fabbricato o lavori stradali nelle immediate vicinanze; ! non sono inoltre rimborsabili le spese sostenute a seguito di rigature, screpolature, scheggiature, danni di natura estetica, nonché quelle sostenute per la sostituzione di lampade a incandescenza, di tubi a fluorescenza intercambiabili o di lettere bruciate appartenenti alle insegne luminose.

Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche: sono esclusi i danni: ! di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; ! dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o locatore dei beni assicurati; ! da usura, deterioramento, carenza di manutenzione; ! alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

Diaria da interruzione di attività: sono escluse dall'assicurazione le perdite o le spese conseguenti a: ! cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile; ! sinistro che comporti prolungamento od estensione dell'inattività provocato da:

- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo dei macchinari, attrezzature o degli impianti danneggiati o distrutti.

Maggiori costi documentati: la Società non risponde dei maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: ! scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; ! difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; ! miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; ! sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; ! cessazione definitiva dell'attività dichiarata, dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

Macchinario, attrezzatura e merci trasportate: sono comunque esclusi i danni: ! a valori, denaro, gioielli e preziosi; ! a veicoli iscritti o da iscriverne al PRA o ad analoghi registri, anche se oggetto dell'attività dichiarata; ! a merci già danneggiate; ! a merci infiammabili o esplosivi; ! a carburanti; ! ad animali vivi; ! a prodotti farmaceutici, tabacchi, sangue ed emoderivati; ! a merci soggette a trasporto a mezzo di veicoli isotermici/coibentati/frigoriferi o in condizioni di trasporto eccezionale; ! verificatisi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure non abilitato alla guida.

Per la sezione **FURTO** non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Per la sezione **RESPONSABILITA' CIVILE** sono esclusi i danni causati da o dovuti a: ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; ! contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale", se acquistata; ! biotecnologia, nanotecnologia, ingegneria genetica, prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana, utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti che li contengono (OGM); ! guerra dichiarata e non, guerra civile; ! emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; ! amianto o qualsiasi sostanza, materiale, prodotto contenente amianto; ! detenzione od impiego di esplosivi ed armi di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia RCT relativamente ai Servizi di vigilanza nell'ubicazione assicurata; ! proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi dei veicoli a motore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; ! veicoli, macchinari, impianti e attrezzature condotti o azionati da persone non abilitate per legge o minori di 16 anni; ! proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti a vela di lunghezza oltre 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili; ! operazioni e lavori effettuati su impianti o installazioni ubicate in mare, attività ed operazioni "offshore" e "rigs"; ! attività e rischi aeronautici di qualsiasi tipo, nonché danni subiti da aeromobili; ! umidità, stillicidio, infiltrazioni o insalubrità dei locali; ! furto, consumato o tentato; ! smarrimento, errata consegna; ! lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia; ! interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, servizi o professionali, salvo quanto previsto dalla garanzia "Interruzione o sospensione di attività di terzi"; ! prodotti o cose dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione, vizio originario dei prodotti, salvo quanto previsto all'oggetto dell'assicurazione o alle garanzie "Somministrazione e vendita di prodotti (esclusi prodotti farmaceutici e galenici)" o "Smercio di preparati farmaceutici"; ! opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori, o, in caso di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile Postuma" se acquistata; ! malattie professionali da qualunque causa determinate, salvo quanto previsto dalla garanzia "Malattie professionali", se acquistata; ! perdita, alterazione, distruzione o indisponibilità di dati e software, malfunzionamento di hardware e software, uso improprio di internet e trasmissioni elettroniche, inclusi virus informatici e interruzioni di attività, conseguenti anche da attacchi informatici o disservizi IT; ! pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;

Sono inoltre esclusi i danni a: ! condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché quelli ad essi conseguenti; ! cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui debba rispondere ai sensi del Codice Civile; ! cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a cose di terzi movimentate", se acquistata; ! cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Attività presso terzi"; ! cose sulle quali si eseguono i lavori, incluse le opere in costruzione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; ! cose da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno; ! all'ambiente o sua minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento.

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Sezione **INCENDIO:** ! oggetti pregiati, gioielli e preziosi: massimo € 15.000,00; ! valori e denaro: massimo € 5.000,00; ! merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata: 10% della somma assicurata Contenuto con massimo € 10.000,00; ! effetti personali addetti e clienti: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; ! Cose particolari: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 25.000,00; ! demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui: 10% dell'indennizzo, massimo € 50.000,00; ! onorari periti: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! onorari progettisti e consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! canoni di affitto: 10% dell'indennizzo, massimo € 15.000,00; ! costi ed oneri urbanizzazione e concessione edilizia: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento: 10% dell'indennizzo, massimo € 50.000,00; ! macchinario, attrezzatura e merci temporaneamente presso ubicazioni diverse: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 25.000,00; ! eventi sociopolitici, terrorismo, atti vandalici e dolosi: 80% della somma assicurata Fabbricato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), scoperto 10% (min. € 500,00); ! cose amovibili o inamovibili all'aperto: 15% della somma assicurata Contenuto (incluso aumento periodico Merci), massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00); ! terrorismo e sabotaggio: 30% della somma assicurata Fabbricato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), massimo € 5.000.000,00, scoperto 10% (min. € 1.000,00); ! eventi atmosferici: 50% della somma assicurata Fabbricato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, tende frangisole rigidamente e stabilmente fissate al fabbricato: massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - grandine su lucernari, vetro, lastre di cemento, laterizi, metallo, plastica rigida: massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici: massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - sovraccarico neve: 50% della somma assicurata Fabbricato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), scoperto 10% (min. € 2.500,00); ! acqua e liquidi - acqua condotta: massimo € 100.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - trabocchi, rigurgiti, occlusioni: massimo € 10.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - gelo: massimo € 10.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione: massimo € 100.000,00, scoperto 10% (min. € 1.000,00); ! acqua e liquidi - rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche: massimo € 100.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - dispersione liquidi: massimo € 25.000,00, franchigia € 500,00; ! ricerca e riparazione rottura:

franchigia € 500,00; ! ricerca e riparazione rottura - tubi interrati: 50% della somma assicurata, franchigia € 500,00; ! fenomeno elettrico: franchigia € 500,00; ! fenomeno elettrico - danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici: 50% della somma assicurata con massimo € 7.500,00, franchigia € 500,00; ! lastre: franchigia € 250,00; ! danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche: franchigia € 500,00; ! guasti cagionati dai ladri: massimo € 2.500,00, franchigia € 500,00; ! diaria interruzione attività: € 150,00 al giorno per massimo 90 giorni consecutivi, franchigia 3 giorni; ! merci in refrigerazione: scoperto 10% (min. € 250,00); ! macchinario, attrezzatura e merci trasportate: 5% della somma assicurata Contenuto con massimo € 3.000,00; ! fustelle farmaceutiche: franchigia € 500,00; ! differenziale storico artistico: 20% della somma assicurata Fabbricato con massimo € 250.000,00.

Sezione **FURTO**: ! oggetti pregiati, gioielli e preziosi: massimo € 2.500,00, franchigia: € 500,00; ! effetti personali degli addetti e dei clienti: massimo € 2.500,00, franchigia: € 500,00; ! merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; ! atti vandalici al contenuto assicurato: franchigia € 500,00; ! asportazione mediante veicoli che si trovano nei locali dell'ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie, o all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata: scoperto 20%; ! cure mediche a seguito di infortunio: € 2.000,00, franchigia € 500,00; ! riacquisto o rifacimento materiale di cose particolari: € 2.000,00; ! onorari perito: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! onorari progettisti e consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! valori e denaro all'interno di mezzi di custodia: 20% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; ! valori e denaro fuori dai mezzi di custodia: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 2.500,00, scoperto 10%; ! macchinario, attrezzatura e merci temporaneamente presso ubicazioni diverse: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; ! macchinario, attrezzatura e merci all'aperto: 5% della somma assicurata Contenuto, massimo € 3.000,00, scoperto 20% (min € 250,00); ! portavalori: scoperto 15% (min. € 250,00); ! macchinario, attrezzatura e merci trasportate: 5% della somma assicurata Contenuto, massimo € 3.000,00, scoperto 20% (min. € 250,00); ! merci in distributori automatici o vetrinette esterne: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 1.500,00, scoperto 20% (min. € 250,00); ! fustelle farmaceutiche: franchigia € 500,00; ! autoveicoli all'aperto nel caso l'attività dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A.: 20% della somma assicurata Contenuto con massimo € 10.000,00, scoperto 20%; ! furto attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali: scoperto 20%; ! furto attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come rafforzati: scoperto 25%; ! inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'impianto di allarme generico: scoperto 20%; ! inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'impianto di allarme collegato: scoperto 25%; ! furto avvenuto all'interno di un chiosco: scoperto 15% (min. € 250,00).

Sezione **RESPONSABILITA' CIVILE**: ! responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): franchigia € 2.500,00; ! danni a cose di terzi da spargimento d'acqua o rigurgito di fognature private: franchigia € 500,00; ! servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati o con cani da guardia: franchigia € 250,00; ! committenza auto ai sensi dell'art. 2049 del codice civile: € 100.000,00, franchigia € 250,00; ! attività presso terzi: € 50.000,00, scoperto 10% (min. € 250,00) per tutti i danni alle cose; ! interruzione o sospensione di attività di terzi: € 100.000,00, scoperto 10% (min. € 1.500,00); ! danni a mezzi sotto carico e scarico: € 100.000,00, franchigia € 250,00; ! danni da inquinamento accidentale: € 150.000,00, scoperto 10% (min. € 2.500,00) per tutti i danni a cose; ! malattie professionali: 50% del massimale per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimo € 750.000,00; ! danni a cose di terzi movimentate: € 2.500,00 per sinistro con massimo € 5.000,00, scoperto 10% (min. € 250,00); ! Responsabilità Civile Postuma: € 200.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00) per tutti i danni alle cose.

Sezione **DANNI ALL'AMBIENTE**: le garanzie sono prestate, per ogni sinistro, con lo scoperto del 10% dell'importo liquidabile, con un minimo pari all'5,00% del massimale indicato nella scheda di polizza ed un massimo pari al 5,00% del massimale indicato nella scheda di polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad imprese fino a venti addetti che operano nei settori del commercio, della manifattura, della ristorazione, dei servizi e delle strutture ricettive relativamente ai Bed & Breakfast ed Affittacamere. Garantisce una protezione modulabile articolata in sei sezioni che affiancano, alle tradizionali garanzie finalizzate a tutelare il patrimonio dell'azienda e garantire la continuità del business, servizi a valore aggiunto di assistenza e di pronto intervento.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 25,0% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed ammontano al 22,25% per le sezioni INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE e DANNI ALL'AMBIENTE , al 21,25% per la sezione TUTELA LEGALE e al 10,00% per la sezione ASSISTENZA .
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico .
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	